



Comune di Radicofani

Provincia di Siena



Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 – Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930

ORDINANZA NUMERO 5 DEL 01/06/2020.

OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE DI RADICOFANI.

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 04/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 82 del DPR 285/1990 che attribuisce i compiti, in via ordinaria, delle esumazioni al Sindaco;

Vista l'attuale situazione dei campi di inumazione del Cimitero Comunale di Radicofani, ove risulta limitata la disponibilità di spazi da destinare a nuove inumazioni;

VERIFICATO che per molte delle salme sepolte nel campo di inumazione del suddetto Cimitero Comunale, sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni dall'inumazione, previsti dal citato DPR nr.285/1990, potendo quindi procedere all'esumazione ordinaria;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire nella zona interessata, l'accesso al pubblico nel Cimitero, durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

RICHIAMATI:

- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Il DPR n. 285/1990 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- La L. 130/2001 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- Il DPR 254/2003 "Disposizioni in materia di rifiuti sanitari";
- Le Circolari del Ministero della Sanità nr. 24/1993 e nr. 10/1998;

CONSIDERATO che le operazioni in oggetto verranno realizzate da personale esterno che verrà all'uopo incaricato;

con la presente

DISPONE

- Che a partire dal giorno 1 ottobre 2020, con condizioni meteorologiche favorevoli, siano avviate le operazioni di esumazione ordinaria di n. 29 salme deposte nel Lotto n. 16 del Cimitero Comunale di Radicofani;

- che l'Ufficio Servizi Cimiteriali curi la predisposizione dell'avviso alla Cittadinanza da affiggere nel Cimitero Comunale di Radicofani;
- che durante le operazioni di esumazione il Cimitero di Radicofani, nella zona interessata alle esumazioni, rimanga chiuso ai visitatori;
- che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria, onde evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso agli estranei;
- che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 07.00 fino alle ore 17.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni;
- che, durante le operazioni, sia assicurata la presenza costante degli operatori cimiteriali e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero delle salme esumate, identificandone, ove possibile, il nominativo e le condizioni di ritrovamento dei resti mortali, indicando se la mineralizzazione è completa o incompleta.

INVITA

I familiari dei defunti oggetto dell'esumazione, a recarsi presso gli Uffici Comunali sotto generalizzati, ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 285/1990 e ai sensi dell'art. 22 Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali per disporre sulla destinazione dei resti mortali esumati.

INFORMA

- che le operazioni di esumazione ordinaria di ogni salma sono gratuite;
- che, come previsto dall'art. 22 Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali nel caso in cui i resti mortali siano completamente mineralizzati, saranno avviati e raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per raccogliergli e deporli in apposite cellette ossario o in altri loculi, ovvero avviarli a cremazione.
- che, nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, potranno:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferiti in altra fossa, in contenitore biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - c) essere avviati, previo assenso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 79 DPR 285/1990, a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art. 3 c 5/6 del DPR 245/2003;
- che, come previsto dall'art. 65 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la

cremazione del cadavere, dei resti mortali e delle ossa, può essere eseguita solo nel forno crematorio autorizzato e le spese relative sono a carico dei familiari o degli aventi diritto, che hanno richiesto la cremazione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Siena;
- alla Azienda USL Toscana Sud Est –Zona Amiata Val d’Orcia, per quanto di competenza;
- ai competenti Uffici di questo Comune, per gli adempimenti consequenziali;

inoltre la presente Ordinanza sarà pubblicata:

- sul sito del Comune di Radicofani, al seguente indirizzo:
www.comune.radicofani.siena.it
- sull’Albo On-Line per un periodo di 30 giorni

Uffici Comunali presso i quali si possono ricevere eventuali informazioni e chiarimenti:

- Pec: comune.radicofani@postacert.toscana.it
- Servizio Affari Generali: tel. 0578/55905 – int. 2
- e-mail: vicesegretario@comune.radicofani.si.it
anagrafe@comune.radicofani.si.it

Il Sindaco
Francesco Fabbrizzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Radicofani ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.